



Nn. 1250, 184 e 302-A

Relazione orale
Relatore FREGOLENT

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

nella seduta del 28 gennaio 2020

Comunicato alla Presidenza il 30 gennaio 2020

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale (n. 1250)

approvato dalla Camera dei deputati il 18 aprile 2019, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati LAZZARINI, MOLINARI, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LOCATELLI, SEGNANA, TIRAMANI, ZIELLO, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BISA, Vanessa CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLMELLERE, COVOLO, D'UVA, FOGLIANI, FRASSINI, FUGATTI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GUSMEROLI, Eva LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MATURI, MOSCHIONI, PATELLI, POTENTI, RACCHELLA, RIBOLLA, TERZI, TOMBOLATO, TURRI, ZANOTELLI, ZOFFILI e ZORDAN (684); PINI, DE FILIPPO, CARNEVALI e RIZZO NERVO (1109)

(V. Stampati Camera nn. 684 e 1109)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 aprile 2019

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale (n. 184)

d’iniziativa dei senatori RIZZOTTI, CALIENDO, BARBONI, FLORIS, PICHETTO FRATIN, PEROSINO, BERUTTI, MASINI e MALLEGGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2018

Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea primaria cronica quale malattia sociale (n. 302)

d’iniziativa dei senatori BOLDRINI, ALFIERI, CIRINNÀ, CUCCA, GRIMANI, IORI, PATRIARCA, PITTELLA, BINETTI, CERNO, D’ARIENZO e BERARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2018

assorbiti nel disegno di legge n. 1250

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	6

Disegni di legge:

– n. 1250, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo degli articoli formulato dalla Commissione	»	7
– n. 184, d’iniziativa dei senatori Rizzotti ed altri	»	8
– n. 302, d’iniziativa dei senatori Bodrini ed altri	»	9

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

sul disegno di legge n. 1250

23 luglio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: **BOTTICI**)

sul disegno di legge n. 1250

15 gennaio 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, con i quali si forniscono rassicurazioni circa l'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica derivanti dal provvedimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputata Foscolo)

sul disegno di legge n. 1250

5 dicembre 2019

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale;

richiamato il parere reso sul provvedimento, nel corso dell'*iter* alla Camera, nella seduta dell'11 aprile 2019;

auspicato che l'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni prevista dall'articolo 1, comma 2, sia sancita in tempi brevi e che possa essere successivamente preso in considerazione l'inserimento della patologia oggetto del provvedimento nei livelli essenziali di assistenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE N. 1250

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

1. La cefalea primaria cronica, accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale, per le finalità di cui al comma 2, nelle seguenti forme:

- a) emicrania cronica e ad alta frequenza;
- b) cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici;
- c) cefalea a grappolo cronica;
- d) emicrania parossistica cronica;
- e) cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione;
- f) emicrania continua.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni attuano i medesimi progetti.

DISEGNO DI LEGGE N. 1250

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 184

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RIZZOTTI ED ALTRI

Art. 1.

1. La cefalea primaria cronica, diagnosticata ai sensi di legge da almeno un anno con caratteri invalidanti, è riconosciuta, nelle seguenti forme, come malattia sociale:

- a) emicrania cronica;
- b) cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di analgesici;
- c) cefalea a grappolo cronica;
- d) *hemicrania* parossistica cronica;
- e) cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione (SUNCT);
- f) *hemicrania* continua.

2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in conformità con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962.

DISEGNO DI LEGGE N. 302

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOLDRINI ED ALTRI

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce, a tutti gli effetti di legge, la cefalea primaria cronica quale malattia sociale.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249.

€ 1,00